PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4415 di Mercoledì 27 febbraio 2019

Quando manca l'obbligo di impedire l'evento infortunistico

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio mortale durante la pesca dei mitili e sull'assenza di una posizione di garanzia con i poteri necessari per impedire l'evento lesivo.

Roma, 28 Feb ? Ci sono attività, professionali o meno, di cui non si parla molto in termini di prevenzione e responsabilità, ma che tuttavia non sono immuni da infortuni gravi e mortali.

È ad esempio il caso dell'attività di **pesca di mitili** che, come descritto in una recente sentenza della Cassazione Penale, è alla base di un infortunio mortale per annegamento. **Sentenza n. 40927 del 24 settembre 2018** che ci permette poi di affrontare anche un'altra problematica: cosa accade a livello processuale quando **non sono riscontrabili precise posizioni di garanzia?**

L'evento infortunistico e il ricorso del procuratore generale

Nella pronuncia della Cassazione si indica che con una sentenza del 2017 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, aveva **assolto** N.G., A.V., A.D. e C.Z. dal reato di omicidio colposo, in danno di M.N., per **non aver commesso il fatto**.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0372] ?#>

Riguardo all'**evento infortunistico** si indica che la persona offesa "*era deceduta a causa di uno shock emorragico acuto e di una asfissia violenta da annegamento in quanto, mentre era intento alla pesca di mitili, in prossimità della* ***idrovora***" (attrezzatura consistente in una pompa utilizzata per asportare grandi masse d'acqua) di proprietà della S.p.a. XXX, "*veniva risucchiato con violenza all'interno della bocca di aspirazione della idrovora stessa, priva delle griglie di protezione, la quale con le proprie eliche tranciava gli arti del M.N.*". E l'assoluzione si fonda "*sulla considerazione che manca la prova in ordine alla sussistenza di qualsivoglia rapporto tra la attività posta in essere dagli imputati e la morte della vittima, con particolare riguardo all'assenza della loro qualità di garanti del rischio concretamente realizzatosi*".

Per quanto concerne la posizione del N.G. la Corte territoriale ha ritenuto "*come lo stesso non sia qualificabile come datore di lavoro, essendo privo di poteri decisionali e di spesa"* all'interno della società XXX, per cui "*egli non avrebbe potuto provvedere alla sostituzione delle griglie di protezione dell'impianto*". Ha poi ritenuto A.V. "*estraneo ai fatti, stante il suo ruolo di responsabile della manutenzione dello stabilimento, non avendo alcun potere decisionale sulle griglie di protezione dell'idrovora, tanto che costui si era limitato a segnalare tempestivamente la mancanza delle griglie. Medesime considerazioni*

la Corte di merito ha espresso sulla posizione di A.D., il quale rivestiva la qualifica di responsabile della produzione del sale all'interno della società".

Infine, anche con riferimento alla posizione del C.Z., "*è stata ravvisata l'assenza di un collegamento tra la sua attività e l'evento, ricoprendo costui una funzione di mera consulenza del datore di lavoro e non avendo avuto contezza in merito alla sottrazione delle griglie di protezione*".

Contro la sentenza ha poi proposto **ricorso per cassazione** il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, lamentando vizio di motivazione in ordine a vari profili:

- **Sulla posizione di N.G.** ? "*deduce che la sentenza impugnata non spiega per quale motivo costui non si sia attivato, proprio in virtù del contratto di collaborazione continuata e continuativa di cui era titolare, per assicurare il buon andamento del processo produttivo senza rischi che potessero derivare a terzi, una volta venuto a conoscenza dell'avvenuta rimozione delle griglie. Ritiene contraddittorio sostenere che il N.G., quale direttore dello stabilimento, fosse privo di poteri decisionali e di spesa; ed illogico escludere, nella sua qualità, qualsiasi suo potere di intervento a tutela del bene primario della vita*";
- **Sulla posizione di A.V.** ? "*ritiene priva di logica l'affermazione che costui, quale responsabile della manutenzione dello stabilimento, fosse privo di poteri decisionali e di spesa, non potendo bastare per esonerarlo da responsabilità la sola segnalazione dell'assenza delle griglie*;
- **Sulla posizione di C.Z.** ? "*deduce che il suo ruolo di responsabile per la protezione dai rischi e la prevenzione degli infortuni postulava l'esigenza di una prevedibilità di quanto verificatosi e una verifica continua ed aggiornata, nonostante egli sia venuto a conoscenza della rimozione delle griglie in epoca successiva al verificarsi della morte del M.N.*";
- "*deduce il contrasto della pronuncia impugnata con quanto dichiarato dal direttore dello Spesai N., il quale ha reiteratamente ricondotto al N.G. la responsabilità per la sicurezza degli ambienti di lavoro in qualità di direttore dello stabilimento; allo stesso modo il teste G.N. ha individuato nella persona del N.G. l'unica figura che, nella sua qualità, avesse i poteri necessari per fronteggiare la grave emergenza*".

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Il ricorso, secondo la Corte, "*contiene **doglianze generiche e non consentite in sede di legittimità**, in quanto tutte svolgono, essenzialmente, censure di merito, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello con riguardo alle posizioni di garanzia riconducibili agli imputati N.G., A.V. e C.Z. rispetto all'incidente mortale per cui è processo*".

E si ribadisce che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "*il **vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità** deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità 'deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali' (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272)*".

Rimandando alla lettura integrale della sentenza riguardo agli argomenti addotti sul tema della "motivazione deducibile in sede di legittimità", torniamo al caso specifico.

La Corte di Cassazione indica che la Corte territoriale "*ha congruamente e logicamente motivato - anche correttamente in diritto - l'assoluzione dei prevenuti, ritenendo* ***l'assenza di una posizione di garanzia, e quindi la mancanza di un obbligo giuridicamente rilevante di impedire l'evento in capo agli stessi****, avuto riguardo alle specifiche competenze e mansioni riconducibili ai diversi imputati, ricostruite secondo un accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in questa sede*".

Ed è stato stato quindi osservato che il N.G. "*era direttore dello stabilimento sulla base di un* ***contratto di collaborazione coordinata e continuativa che non gli consentiva di avere poteri decisionali e di spesa, per cui non poteva essere considerato datore di lavoro*** *né poteva intervenire per provvedere alla sostituzione delle griglie. E' infatti evidente che il titolare di una posizione di garanzia risponde degli infortuni occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014 - dep. 2015, De Vecchi e altro)*".

Per quanto attiene poi alla posizione del A.V., è stato considerato che costui "*era privo di specifiche competenze rispetto all'incidente, rivestendo il ruolo di responsabile della manutenzione dello stabilimento, e pertanto* ***aveva competenze e mansioni dalle quali esulava il potere decisionale e di spesa****; gli interventi sulle griglie di protezione dell'idrovora ed il loro ripristino non erano di sua spettanza, e comunque egli aveva segnalato tempestivamente, in qualità di subalterno, la loro mancanza*".

E anche in relazione alla posizione dello C.Z. è stata ravvisata "*l'assenza di un obbligo di impedire l'evento, trattandosi di un* ***mero consulente del datore di lavoro****, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la cui attività implicava soltanto l'effettuazione di una corretta valutazione del rischio inerente al funzionamento delle pompe idrovore. Del resto è stato appurato che costui nulla sapeva della rimozione delle griglie, quindi, anche volendo, non avrebbe potuto intervenire, né era tenuto ad un controllo assiduo dello stabilimento*".

Le conclusioni della Corte di Cassazione

In quanto stabilito dalla Corte di appello "*non si ravvisa alcuna incongruità o manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede, atteso che con essa la Corte di merito ha dimostrato di avere analizzato compiutamente, sulla base dei concreti elementi acquisiti, le diverse mansioni e competenze riconducibili ai suddetti imputati, traendone la ragionevole convinzione - sulla scorta di una ricostruzione fattuale incensurabile in cassazione - che gli stessi non si trovassero nella condizione di poter impedire l'evento*".

E dunque, in definitiva, il ricorso è dichiarato **inammissibile**.

Tiziano Menduto

Scarica la sentenza da cui è tratto l'articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 ? Sentenza 24 settembre 2018, n. 40927 - Infortunio mortale durante la pesca dei mitili: nessuna posizione di garanzia.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it